



COMUNE DI MONCENISIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VARIANTE STRUTTURALE n. 2

al PRGI vigente di adeguamento al PAI
ai sensi della L. R. n. 56/77 e s.m.i., art. 17, 4 comma

PROGETTO PRELIMINARE

Adozione Proposta Tecnica Progetto Preliminare: D.C.C. n. 4 del 30/01/2018

Adozione Progetto Preliminare: D.C.C. n. __ del __/__/__



Progetto

STUDIO MELLANO ASSOCIATI
ARCHITETTURA URBANISTICA
C.so Moncalieri, 56 - 10133 TORINO

Geologo incaricato

Consorzio Forestale Alta Valle Susa
dott. geol. Zeno Vangelista

Il Sindaco

Mauro Carena

Il Segretario Comunale

Diego Joannes

Il Responsabile del Procedimento

Fabrizio Bianco Dolino

Data:

Titolo elaborato:

Numero

Relazione Illustrativa

P1/v2

INDICE

1.	I motivi e gli obiettivi della Variante Strutturale n. 2 al PRGI	2
2.	Le peculiarità procedurali dalla Variante Strutturale n. 2.....	4
3.	La prima conferenza di copianificazione	6
4.	La pianificazione territoriale di riferimento.....	9
4.1.	La pianificazione di livello comunale	9
4.2.	La pianificazione di livello sovracomunale	9
4.2.1.	Piano Territoriale Regionale.....	9
4.2.2.	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale	10
4.2.3.	Piano di Assetto Idrogeologico.....	10
5.	I contenuti della Variante Strutturale di adeguamento al PAI	11
5.1.	La carta di sintesi	11
5.2.	L'adeguamento del progetto urbanistico alle condizioni specifiche di rischio.....	14
5.2.1	Approfondimento area urbanistica ai1	16
5.3.	Lo schema per l'adeguamento normativo del PRG vigente	19
5.4.	L'informatizzazione del progetto di Piano.....	19
6.	Esclusione dal procedimento ambientale	21
7.	Gli elaborati della variante	22
7.1.	Elenco degli elaborati costituenti la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare.....	22
7.2.	Modifiche agli elaborati del PRG vigente	23

Allegati

Allegato A – Evidenziazione delle modifiche apportate con il Progetto Preliminare all'elab. P5/v2 Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio

Allegato B – Inquadramento fotografica dei fabbricati oggetto di approfondimento

1. I motivi e gli obiettivi della Variante Strutturale n. 2 al PRGI

Il Comune di Moncenisio è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale, con i Comuni di Giaglione, Novalesa e Venaus approvato con D.G.R. n° 139-16201 del 13/10/1987 e n. 101-34579 del 09/05/1994.

Migliorare la sicurezza del territorio e, in relazione a questo obiettivo, promuovere una sua più corretta gestione, costituisce un primario dovere per un'amministrazione che desideri assicurare ai propri cittadini salde basi a qualsivoglia azione di programmazione e sviluppo auspicabile per la propria comunità, oltretché alla gestione più ordinaria dell'esistente. La necessità di mettere in sicurezza il territorio comunale, ha pertanto determinato l'avvio delle indagini per la redazione della presente Variante.

Nel corso degli anni, le Amministrazioni avevano già dato avvio alla predisposizione degli studi per l'adeguamento dello strumento urbanistico alle condizioni di pericolosità di carattere geologico-idraulico; nello specifico:

- con DCC n. 3 del 10/04/2007 venne adottato il documento Programmatico per l'adeguamento del PRG al PAI;
- in data 30/05/2007 si è svolta la Prima conferenza di Pianificazione; in tale sede sono stati rilasciati i seguenti pareri:

Ente	Prot.
Regione Piemonte – Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica	20106/19.11 del 20/06/2007
Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche	25927/25.3 dell'08/06/2007
Provincia di Torino	721196/2007 del 28/06/2007

Tutto ciò premesso, anche a seguito degli esiti derivanti dai soprarichiamati pareri, sono stati compiuti e aggiornati gli studi geologici e idraulici e predisposta la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, adottata con deliberazione di C.C. n. 4 del 30/01/2018; successivamente la stessa è stata pubblicata sull'albo pretorio ed inviata agli enti competenti al fine dell'espletamento della I Conferenza di Copianificazione, i cui esiti sono riportati al successivo cap. 3 della presente Relazione Illustrativa e nell'elaborato R1 Relazione Tecnica Descrittiva a firma del tecnico incaricato.

Si è pertanto proceduto alla predisposizione del Progetto Preliminare, il quale è stato adottato con D.C.C. n. 1 del 11/01/2019 e mai pubblicato.

Successivamente si è convocato, per volontà dell'Amministrazione Comunale, un tavolo tecnico al quale hanno partecipato il Comune, gli uffici regionali competenti (geologico ed urbanistica) e i tecnici incaricati; nel corso dell'incontro è emersa la necessità di rivedere la normativa geologica per la zona urbanistica *ai*, riconducendola ad una classe IIIb3 maggiormente restrittiva rispetto a quanto dispone la legislazione vigente, piuttosto che mantenere la classe di pericolosità IIIb4, con una normativa variata rispetto alle disposizioni regionali.

In conseguenza di ciò si è pertanto giunti alla determinazione di revocare il Progetto Preliminare adottato nel gennaio del 2019, con specifica Deliberazione di Consiglio Comunale, e successivamente riadottare

il Progetto Preliminare, che nello specifico non prevede più una classe IIIb4 in corrispondenza della zona urbanistica *a/* in sinistra orografica, ma una classe IIIb3* i cui parametri di trasformazione risultano molto più restrittivi rispetto ad una IIIb3 normale (per esempio non è ammesso alcun incremento di carico antropico, neanche a seguito delle opere di Cronoprogramma). Si sottolinea infatti che, dal punto di vista dei contenuti normativi, non vi è differenza tra quanto previsto nel Progetto Preliminare revocato ed il presente, se non la formale denominazione della classe di sintesi.

Si deve inoltre considerare che, con Determinazione del Segretario Comunale n. 47/2019, il tecnico geologo incaricato ha effettuato approfondimenti della dinamica valanghiva e di caduta massi lungo il versante del Passo della Finestra (cfr. elab. R1 - Relazione Tecnica Descrittiva, cap. 7) giungendo alla definizione delle opere di cronoprogramma necessarie alla mitigazione del rischio, rappresentata dalla realizzazione di un vallo paramassi/paravalanghe.

2. Le peculiarità procedurali dalla Variante Strutturale n. 2

Con l'approvazione della L.R. 3 del 2013 la Regione Piemonte ha completato l'iter di aggiornamento della legge urbanistica regionale n. 56/77, avviato con l'approvazione della L.R. 1/2007 con la quale venivano introdotti alcuni istituti innovativi per la realtà piemontese quali la "copianificazione" tra gli enti territoriali coinvolti nell'approvazione dei piani regolatori e, di conseguenza, individuando quale "*best practice*" della pianificazione, l'anticipazione del confronto e del dibattito tra i differenti enti territoriali (Comune, Provincia, Regione). La legge urbanistica regionale, così come modificata dalla LR 3/13, fa suoi principi innovativi, istituti e procedure in grado di innovare il processo pianificatorio e di governo del territorio, sia nei contenuti che nei modi. Tra le molteplici finalità riconosciute ai piani regolatori, ai quali viene confermato il ruolo centrale di strumento unitario di governo del territorio alla scala locale, particolare rilievo assumono i temi relativi al contenimento del consumo di suolo, alla difesa e alla tutela dell'assetto idrogeologico, alla salvaguardia del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e ambientali, del patrimonio storico-artistico e paesaggistico.

Passando, nello specifico ad esaminare le procedure previste per l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai contenuti di carattere geologico – idraulico, particolare attenzione deve essere posta ai seguenti aspetti:

- Viene confermata la procedura di Variante Strutturale quale strumento atto ad adeguare il PRGC al PAI (rif. art. 17 comma 4);
 - È confermata, al comma 9 dell'art. 17, l'esclusione dal processo di VAS per le varianti di mero adeguamento al PAI;
 - Dal punto di vista procedurale, la formazione di una variante strutturale prende formale avvio a seguito dell'adozione della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, come previsto all'art. 15 comma 1, sulla quale sarà convocata la prima conferenza di copianificazione e valutazione che in 60 giorni di tempo si conclude con l'espressione del parere;
 - È data possibilità di far entrare in salvaguardia i contenuti delle proposte tecniche limitatamente alle parti espressamente individuate nella deliberazione di adozione (cfr. art. 58 – Misure di Salvaguardia).
- È necessario ancora sottolineare che, la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, ai sensi dell'art. 14, comma 3 bis è costituita dagli elementi essenziali della relazione illustrativa e relativi allegati tecnici, dallo schema normativo e dagli elaborati grafici in scala non inferiore a 1:10.000. A tale proposito, sfruttando le possibilità demandata dalla legge, e ritenendo che le tematiche di carattere geologico siano meglio coglibili alla scala territoriale in quanto fornisce una visione d'insieme sia del quadro dei dissesti sia del progetto urbanistico, la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare sarà corredata dalle tavole di progetto in scala 1:5.000 e 1:2.000.

I contenuti strettamente geologici della variante inducono la necessità di attivare le misure di salvaguardia esclusivamente alla componente tecnica espressa dagli elaborati geologici, cartografici e prescrittivi.

Di seguito si riporta lo schema procedurale delle "Varianti Strutturali" estratto da "Elementi per un CODICE DELL'URBANISTICA IN PIEMONTE" redatto a cura dell'Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale, Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche, pari opportunità, ove sono riassunti i principali step e i relativi tempi:

**PARTE PRIMA:
DALLA PROPOSTA TECNICA DI PROGETTO PRELIMINARE
ALLA 1° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE & VALUTAZIONE**

Studi, analisi, rappresentazioni, materiali conoscitivi.

Il Comune (1) definisce la
PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

La Proposta è adottata dal Consiglio Comunale (**DCC 1**),
unitamente agli elaborati
a) idraulici, geologici, sismici

b) per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS): specificazione per il PRG; verifica di
assoggettabilità per Varianti Strutturali

La Proposta è pubblicata per 30 gg sul sito informatico del Comune ed è esposta in pubblica
visione

Almeno 15 gg per le osservazioni

Contestualmente alla pubblicazione è convocata la
1° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE
90 gg di lavoro per la 1° Conferenza
(ridotti a 60 gg per le varianti strutturali; art. 17, comma 4)

La 1° Conferenza valuta:

- 1. la proposta urbanistica preliminare*
- 2. gli eventuali elaborati idrogeologici e sismici*
- 3. VAS: assoggettabilità e/o specificazione*

**PARTE SECONDA:
DAL PROGETTO PRELIMINARE AL PROGETTO DEFINITIVO.
2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE & VALUTAZIONE
APPROVAZIONE FINALE**

Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della Conferenza, il Comune definisce il
PROGETTO PRELIMINARE
comprensivo degli elaborati idraulici, geologici e sismici e del rapporto ambientale

Il Progetto Preliminare è adottato dal Consiglio Comunale (**DCC 2**)

Il Progetto Preliminare è pubblicato per 60 gg sul sito informatico ed è esposto in pubblica
visione

Le osservazioni, sia urbanistiche sia ambientali, devono pervenire nello stesso termine di
60 gg

Il Comune, valutate le osservazioni e proposte pervenute, definisce la
PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO

La Proposta è adottata dalla Giunta Comunale (2) (DGC 1)

E' convocata la
2° CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE
120 gg di lavoro per la 2° Conferenza
(ridotti a 90 gg per le varianti strutturali; art. 17, comma 4)

La 2° Conferenza:

- 1. valuta la proposta urbanistica definitiva*
- 2. fornisce contributi per il parere motivato di VAS*

L'autorità competente per la VAS esprime il suo parere motivato

**Il Comune definisce il
PROGETTO DEFINITIVO**

Il Piano è approvato dal Consiglio Comunale (DCC 3),
che si esprime sulle osservazioni e proposte già valutate dalla Giunta,
dando atto di aver recepito integralmente gli esiti della 2° Conferenza

Il Piano entra in vigore con la pubblicazione della DCC 3 sul BURP
ed è esposto in pubblica visione sul sito del Comune e trasmesso alla Regione e alla
Provincia

3. La prima conferenza di copianificazione

La prima conferenza di copianificazione, tenutasi in data 08/05/2018, ha segnato il primo passo verso la formazione della Variante; in tale occasione si sono illustrati i contenuti della Proposta Tecnica di Progetto Preliminare ed approvata la procedibilità della Variante medesima.

Nel corso della seconda seduta della prima conferenza, convocata in data 30/07/2018, sono stati rilasciati i contributi da parte degli enti coinvolti, e nello specifico:

Ente		Prot.
Regione Piemonte	1. Direzione ambiente, governo e tutela del territorio - Settore copianificazione urbanistica area nord-ovest;	20468/A1606A del 30/07/2018
	2. Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino	
Città Metropolitana di Torino	3. Area territorio, trasporti e protezione civile - Servizio pianificazione territoriale generale e copianificazione urbanistica	85195/2018 del 16/07/2018

Di seguito si darà breve cenno di quanto riportato nei diversi punti dei pareri di cui sopra e si provvederà ad evidenziare le modifiche apportate ai documenti in accoglimento a quanto osservato.

1. Direzione ambiente, governo e tutela del territorio - Settore copianificazione urbanistica area nord-ovest;

Aspetti procedurali

1.1. *In data 16.07.2018 (prot. 11891_34.19.d/157) è stato espresso il parere di competenza da parte del MIBAC in merito alla Variante in oggetto, nel quale viene evidenziata la possibilità che tale strumento possa non configurarsi di mero adeguamento al PAI, con conseguente necessità da parte dell'AC di verificare che i contenuti urbanistici non siano in contrasto con le previsioni e i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.*

Alla luce di quanto espresso nel succitato parere, si conferma che la variante è di mero adeguamento dei contenuti urbanistici alle condizioni di pericolosità geologico-idraulica derivanti dagli studi specialistici redatti dai tecnici incaricati. A tale proposito eventuali necessità di trasferire cubature ove le condizioni di pericolosità ammettano l'utilizzazione urbanistica delle aree, saranno trattate in una futura e specifica variante di carattere urbanistico, qualora l'AC lo ritenesse necessario. Allo stato attuale la variante si limita a congelare le capacità edificatorie eventualmente in contrasto con le condizioni di pericolosità derivanti dalla carta di sintesi.

Quadro della pericolosità e del rischio geologico, idraulico e sismico

1.2. *In esito all'esame di cui al parere della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino, sono emerse incongruenze negli elementi rappresentati sugli elaborati geologici, di analisi e di sintesi. In considerazione della quantità e consistenza delle integrazioni da apportarsi, si segnala l'opportunità di attivare la fase di approfondimento prevista dalla DGR n. 64-7417 del 07.04.2014 al fine di affrontare in modo completo ed esaustivo le problematiche evidenziate.*

Si è ritenuto di procedere alla redazione del Progetto Preliminare senza attivare la fase di approfondimento prevista dalla normativa.

Valutazioni urbanistiche

1.3. *Trattandosi di Variante di mero adeguamento PAI si evidenzia che non è possibile prevedere il trasferimento della capacità edificatoria da aree che risultassero non edificabili per ragioni idrogeologiche ad altri lotti e/o aree urbanistiche.*

Come anticipato, la variante non prevede trasferimenti di capacità edificatoria tra zone urbanistiche, limitandosi eventualmente a congelare le porzioni edificabili in contrasto con le condizioni di pericolosità, che potranno essere oggetto di una successiva Variante urbanistica redatta *ad hoc*.

- 1.4. *In merito alle integrazioni apportate al testo delle Norme Tecniche di Attuazione si ritiene opportuno segnalare che oltre alle modifiche regolamentari derivanti dal mero adeguamento al PAI è stata proposta l'introduzione dell'articolo 2.bis avente lo scopo di individuare gli elaborati costituenti la Variante strutturale n. 2. Al riguardo si segnala la necessità di porre particolare attenzione nella corretta elencazione degli elaborati tecnici che verranno predisposti in sede di adozione del Progetto preliminare.*

Nel prendere atto di quanto osservato si è provveduto ad integrare l'art. 2bis con l'elencazione di tutti gli elaborati, urbanistici, geologici ed idraulici, costituenti la Variante Strutturale n. 2 al Piano vigente.

2. Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica - Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino

Relativamente alle osservazioni di carattere geologico, sismico ed idraulico si rimanda ai contenuti degli elaborati predisposti dai relativi tecnici che costituiscono il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2. Qui di seguito saranno puntualmente trattati i punti del parere regionale che riguardano l'adeguamento normativo della Variante.

Verifica dell'adeguamento normativo

- 2.1. *Nella Relazione Tecnica Descrittiva (R1) si fa riferimento esclusivamente al DM 11 /03/1988 che, per quanto non abrogato, risulta già superato dalle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 e in particolare dal successivo Aggiornamento del 2018 (DM 17/01 /2018). Come già accennato al punto precedente relativo alla Relazione sismica (R3) i riferimenti al DM2008 sono da modificare e sostituire con l'indicazione del DM2018 (DM 17/01 /2018) "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»", pubblicato sulla G.U. del 20/02/2018 (ad es. nella paragrafo 7 relativo alle Norme di Attuazione del Piano);*

Nel prendere atto di quanto osservato si è provveduto a riportare, all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione (elab. P4), i riferimenti aggiornati della normativa afferente le Norme Tecniche per le Costruzioni.

- 2.2. *Eliminare i riferimenti all'abrogato art. 31 della LR 56/77;*

Analogamente al punto precedente si sono stralciati i riferimenti ai contenuti dell'art. 31 della LR 56/77, abrogati con LR 3/2015. Si è tuttavia provveduto a specificare che all'interno delle classi III potranno essere realizzate o modificate opere dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico.

- 2.3. *Prendere atto di quanto disposto dalla DGR 18-2555 del 09/12/2015 e a modificare o integrare la Relazione Geologica e le Norme di Attuazione, con un apposito paragrafo, in merito alle opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili;*

Vedasi punto precedente.

Norme di Attuazione

- 2.4. *In merito al punto 3 del paragrafo "Classe IIIb3" della Relazione Tecnico-Descrittiva e dello Schema Norme Tecniche di Attuazione, si sottolinea che gli interventi di ristrutturazione in questa classe di sintesi, nel caso prevedano frazionamenti degli edifici esistenti, oltre a potersi attuare solo a seguito della realizzazione di opere di intervento di riassetto, devono prevedere anche degli approfondimenti, così come esplicitato al paragrafo 6 della parte I dell'allegato A alla DGR. 64-7417 del 07/04/2014. Tali approfondimenti possono essere discussi nell'ambito del presente iter di approvazione del piano, oppure possono essere presentati, nei limiti, modalità e secondo i requisiti indicati al punto c) del succitato paragrafo 6, anche in una fase successiva. Tali approfondimenti sono di carattere edilizio e se del caso strutturale e devono essere finalizzati alla valutazione della vulnerabilità dei beni esposti in relazione all'evento atteso;*

Quanto osservato è già riportato all'interno dell'elab. P4, all'art. 50, comma 4 lettera c.

- 2.5. *Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico (RD 3267 del 30/12/1923), si fa osservare che nello specifico paragrafo della Relazione Tecnica Descrittiva e all'art. 20 dello Schema Norme Tecniche di Attuazione si fa riferimento ad una versione non aggiornata dell'art. 30 della LR 56/77. Si chiede quindi di rettificare il paragrafo e l'art. 20 delle Norme con la versione aggiornata dell'articolo e si precisa che l'autorizzazione è rilasciata ai sensi della L.R 45/1989 e secondo le indicazioni della Circolare n. 4/AMD del 2012 e della D.D. n. 368 del 07/02/2018:*

Alla luce di quanto osservato si è provveduto ad aggiornare l'art. 20 delle NTA riportando gli estremi legislativi per il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi ammessi all'interno delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico (cfr. allegato A alla presente Relazione Illustrativa ed elab. P4 – Norme Tecniche di Attuazione – stralcio).

- 2.6. *Si chiede di chiarire sia nella Relazione Tecnica Descrittiva e sia nello Schema Norme Tecniche di Attuazione il riferimento all'art. 56 delle Norme (verosimilmente riferibile all'art. 50) che non trova riscontro;*

Si è provveduto a correggere il riferimento normativo

- 2.7. *Si ritiene sia necessario introdurre nella Relazione Geologico- Tecnica, da recepirsi conseguentemente anche nelle Norme di Attuazione, una serie di principi e di norme di carattere geologico generale (ad esempio il divieto di copertura dei corsi d'acqua, il mantenimento della sezione di deflusso degli attraversamenti anche su rii minori o scalatori, il divieto di occlusione dei corsi d'acqua con riparti di varia natura, la manutenzione di eventuali opere di terrazzamento esistenti, il divieto o le indicazioni tecniche e di analisi da condursi per la realizzazione di eventuali piani interrati in presenza di superfici di falda, ecc...) e deve essere introdotto il riferimento all'art. 18 c.7 del PAI;*

In riferimento a quanto osservato si è provveduto ad integrare l'art. 22 Fasce e zone di rispetto.

- 2.8. *Per gli edifici classificati nelle classi IIIa, IIIb2, IIIb3 o IIIb4 ed ubicati all'interno o in prossimità di aree valanghive, vengano identificate, nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, per gli interventi ammessi secondo quanto previsto dalla CPGR 7/LAP 1996 e s.m.i., le indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)";*

Sulla base di quanto osservato si è provveduto ad integrare la normativa delle classi IIIa, IIIb2 e IIIb3 rendendo prescrittiva la redazione di indagini atte a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione.

- 2.9. *Nelle Norme di Attuazione sia riportata l'indicazione sulla necessità che i professionisti incaricati rilascino "perizie asseverate attestanti l'eliminazione o minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe";*

Si è provveduto ad integrare la normativa delle classi IIIa, IIIb2, IIIb3 e IIIb4 rendendo prescrittivo il rilascio di una perizia asseverata attestante l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione degli interventi di difesa sul territorio e degli interventi di consolidamento delle strutture.

- 2.10. *Nelle Norme di Attuazione sia riportato che le "Indicazioni sulle verifiche tecniche da condurre da parte del progettista e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuo sono reperibili nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISK NAT".*

In ottemperanza a quanto riportato nel parere si è provveduto ad integrare la normativa facendo specifico riferimento alle Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo".

4. La pianificazione territoriale di riferimento

4.1. La pianificazione di livello comunale

Il Comune di Moncenisio è dotato di P.R.G.I., con i Comuni di Giaglione, Novalesa e Venaus approvato dalla Regione Piemonte con Delibera della Giunta n. 139-16201 del 13/10/1987, a cui ha fatto seguito una Variante, approvata con D.G.R. n. 101-34579 del 09/05/1994. Successivamente è stata approvata una Variante Strutturale, riguardante il solo territorio comunale di Moncenisio, approvata con D.G.R. 4-24750 del 08/06/1998. Nel corso degli anni si sono registrate due successive varianti parziali:

- Prima Variante Parziale al PRGI, approvata con D.C.C. n. 14 del 17/05/2003;
- Seconda Variante Parziale al PRGI, adottata con D.C.C. n. 2 del 10/04/2007.

4.2. La pianificazione di livello sovracomunale

Sebbene le disposizioni del PAI e quelle regionali in materia di rischio idrogeologico siano direttamente vincolanti sugli strumenti urbanistici, si è ritenuto opportuno riportare sintesi del Piano Territoriale Regionale e del Piano Territoriale Provinciale per i soli aspetti di attinenza con gli obiettivi della presente Variante, al fine di evidenziare come il tema della messa in sicurezza del territorio sotto il profilo geologico ed idraulico, costituiscano aspetto di rilevanza strutturale e prioritario a tutti i livelli della pianificazione regionale.

4.2.1. Piano Territoriale Regionale

Il Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011 rappresenta lo strumento di Governo del Territorio che riconosce da un lato gli elementi strutturali del territorio e dall'altro individua le linee guida di sviluppo del territorio in un'ottica strategica e di lungo periodo. Il PTR pone la difesa del suolo e la prevenzione del rischio geologico ed idrogeologico tra le componenti strategiche e indispensabili per un consapevole governo del territorio, individuando nella pianificazione di livello provinciale e comunale gli strumenti per dare atto a questi principi.

All'art. 32 – *La difesa del suolo* – delle Norme d'Attuazione il PTR definisce indirizzi e direttive atti a garantire un elevato livello di difesa del suolo e protezione dei rischi geologici; pertanto al comma 6 impone che *"...Tutti i piani di settore, fin dalla fase preliminare della loro predisposizione, devono confrontarsi con le caratteristiche geomorfologiche e idrauliche del territorio sul quale andranno a incidere, considerandone la vulnerabilità, valutando i possibili impatti e adeguando, in base a questi, le proprie azioni, prevedendo altresì interventi di mitigazione e compensazione qualora dette azioni aggravino la vulnerabilità dei beni esposti o il rischio sul territorio."*

Al comma 7, rende obbligatoria la definizione del quadro del dissesto in adeguamento alle disposizioni del PAI, al fine di garantire che *"...le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili"*.

Un ultimo aspetto da sottolineare è contenuto nel comma 10 dell'art.32 delle NTA del PTR, di seguito riportati:

- [10] *Le comunità montane nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) individuano le azioni di manutenzione e difesa del territorio in coerenza con gli obiettivi del PTR e del Piano di bacino e in accordo con la pianificazione territoriale a livello provinciale."*

4.2.2. *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con DCR 291-26243 del 1/08/2003, a cui ha fatto seguito una variante, il PTCP2, approvata dalla Regione con DGR n. 121-29759 del 21/07/2011.

Il PTC individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico lo strumento atto a garantire il raggiungimento dell'idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale. Il raggiungimento del livello di tutela ambientale predetto, con specifico riferimento al rischio di dissesto idrogeologico per esondazione dei corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe, richiede l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali dei Comuni al P.A.I.

4.2.3. *Piano di Assetto Idrogeologico*

Il Piano dell'Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2001 e successive varianti, è uno stralcio del Piano di Bacino del fiume Po con valenza di piano territoriale di settore mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato". Obiettivo prioritario del PAI è la riduzione del rischio idrogeologico entro valori compatibili con gli usi del suolo in atto, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e ridurre al minimo i danni ai beni esposti. L'adozione del PAI pertanto sollecita, a livello locale, la verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche vigenti con l'effettivo stato di dissesto del territorio, imponendo l'adeguamento degli strumenti urbanistici.

Per affrontare le problematiche di gestione e pianificazione del territorio, in sintonia con le norme di ordine superiore emanate dall'Autorità di Bacino, a livello regionale è stata predisposta la Circolare PGR 8 maggio 1996 n. 7/LAP, attraverso la quale si individua uno strumento di lavoro che permette di integrare la componente geologica nella pianificazione territoriale. A tale proposito la Circolare impone una zonizzazione del territorio sulla base delle analisi di tutti gli elementi di carattere geolitologico, geomorfologico, idrogeologico, idrologico, e di quanto consenta una valutazione oggettiva della propensione al dissesto dell'intero territorio comunale. In conformità a tutti questi elementi è redatta la *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*, che prevede una suddivisione dell'intero territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici. Tali strumenti perseguono la finalità, ormai indispensabile, di individuare in modo univoco ed aggiornato "le aree a rischio idrogeologico e le perimetrazioni delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime". In accordo con ciò le Norme di Attuazione del PRG contengono, in modo organico ed esplicito, le prescrizioni derivanti dalle analisi e dalla sintesi geologica, con diretto riferimento alla cartografia tematica allegata all'indagine geologico-tecnica, la quale è parte integrante degli allegati tecnici del PRG. In tal senso la lettura geologica del territorio si configura come un "tassello strategico posto a monte delle scelte urbanistiche" le quali con essa si sono attivamente confrontate in modo da evitare innanzitutto l'urbanizzazione di aree non idonee, ma anche definire più in generale le forme di dissesto in atto sul territorio comunale ed i conseguenti livelli di pericolosità.

5. I contenuti della Variante Strutturale di adeguamento al PAI

La procedura di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI che si intende adottare è articolata nelle seguenti fasi:

1. Con la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare, si è provveduto a raggiungere, attraverso una serie organica di azioni, le seguenti finalità:
 - a. Sovrapposizione dei differenti livelli informativi e delle informazioni provenienti dalla Carta di sintesi riguardanti la propensione all'utilizzo urbanistico del territorio, quale esito conclusivo di tutte le indagini geologiche ed idrauliche effettuate;
 - b. Acquisizione, nell'ambito delle Norme tecniche di attuazione, di uno schema di disposizioni prescrittive volte a regolamentare l'utilizzo urbanistico del territorio in sicurezza;
 - c. Riconoscimento delle previsioni urbanistiche di nuovo impianto e completamento riconosciute dalle risultanze delle indagini geologico-idrauliche non idonee in quanto caratterizzate da una riconosciuta alta pericolosità, e riconducibili alle classi III.
2. Con il Progetto Preliminare, si provvederà:
 - a. A prendere atto delle risultanze della I Conferenza di Copianificazione, nella quale si sono condivisi con gli enti territoriali competenti le disposizioni prescrittive, configurandosi come aggiornamento e approfondimento di quanto disposto con la Proposta Tecnica. Sulla base delle osservazioni pervenute si è pertanto redatto il Progetto Preliminare della Variante Strutturale 2;
 - b. Ad affinare la sovrapposizione compiendo i necessari approfondimenti volti al superamento delle difficoltà derivanti dalle diverse scale di rappresentazione degli elaborati geologici ed urbanistici, arrivando ad una migliore definizione dei limiti delle zone geologiche rispetto alle rappresentazioni di dettaglio del PRGI. In questa fase si è altresì predisposto l'elaborato afferente il nucleo di antica formazione (cfr. elab. P4/v2 – Disciplina degli interventi, scala 1:1.000);
 - c. Si sono effettuati approfondimenti circa lo stato di attuazione del Piano vigente per quelle aree ricomprese nelle classi III, con l'indispensabile contributo degli Uffici Comunali.

5.1. La carta di sintesi

Conformemente alle prescrizioni della "Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 - L.R. 5/12/77 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*" gli esiti degli studi effettuati hanno consentito di suddividere il territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica al fine di permettere una valutazione complessiva del dissesto e della propensione all'uso urbanistico del territorio comunale. Tale suddivisione ha tenuto conto:

- dei dissesti torrentizi areali dei corsi d'acqua principali e secondari, in applicazione delle disposizioni P.A.I.;
- delle classi di pericolosità geomorfologica derivanti dagli elaborati geologici, cfr. Tavola n.7 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- della suscettibilità sismica.

Negli elaborati cartografici della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, il territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee rispetto al grado di pericolosità geomorfologica e di utilizzazione urbanistica, come prescritto dalla Circolare n. 7/LAP. Tale documento individua due principali classi di idoneità urbanistica (classi II, III), eventualmente

ulteriormente suddivisibili in relazione alla pericolosità rilevata nell'area e dalle opere di sistemazione idrogeologica presenti; non sono state inserite aree di classe I. Nell'elaborazione di sintesi, estesa a tutto il territorio di Moncenisio, le risultanze delle indagini condotte hanno suggerito ai tecnici incaricati di procedere ad un'articolazione delle classi di pericolosità in sottoclassi, addivenendo all'individuazione delle seguenti classi e sottoclassi:

1. **Classe II:** porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14/01/2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante.
 - **Classe II-bl:** porzione di territorio nella quale la moderata pericolosità geomorfologica è costituita da possibili instabilità (rotazioni, ribaltamenti) dei blocchi di dimensioni maggiori (ciclopiche);
2. **Classe III:** Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. In accordo con le N.T.E. della C.P.G.R. 7/LAP la classe III è stata suddivisa in:
 - **Classe IIIa:** Porzioni di territorio, versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rende inidonee a nuovi insediamenti. È suddivisa in quattro sottoclassi, a seconda della tipologia di dissesto prevalente:
 - Classe IIIa1: aree inedificate soggette a fenomeni di attività torrentizia lineare o areale;
 - Classe IIIa2: aree inedificate soggette a fenomeni di dinamica gravitativa;
 - Classe IIIa3: aree inedificate caratterizzate dalla presenza di massi di grandi dimensioni, talvolta ciclopici;
 - Classe IIIa4: aree inedificate. Aree potenzialmente instabili, aree di detrito di falda. Aree inedificate caratterizzate da elevata acclività.
 - Classe IIIa5: aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi.
 - Classe IIIa6: aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi che si possono verificare in aree potenzialmente instabili, aree di detrito di falda, aree caratterizzate da elevata acclività.
 - Classe IIIa7: aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi che si possono verificare in zone interessate da fenomeni gravitativi
 - **Classe IIIb2:** porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente;
 - **Classe IIIb3:** porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente;
 - **Classe IIIb3*:** porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. A seguito della realizzazione delle opere non sarà ammesso alcun incremento di carico antropico, prevedendo altresì il recupero delle volumetrie esistenti, a destinazione residenziale, all'interno della zona urbanistica *ai*;
 - **Classe IIIb4:** Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Anche a seguito della realizzazione delle opere non sarà ammesso alcun incremento di carico antropico;

- Classe III ind: versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici, vulnerabili sotto l'aspetto geologico e geomorfologico.

La definizione delle classi individuate costituisce sintesi di quanto più dettagliatamente risulta espresso nella *"Relazione geologico tecnica"* predisposta dal geologo incaricato.

5.2. L'adeguamento del progetto urbanistico alle condizioni specifiche di rischio

Per rendere possibili le valutazioni di compatibilità tra uso del suolo in progetto (con riferimento al PRGI vigente) e la classe di pericolosità geologica e idraulica assegnata dalla Carta di Sintesi, si sono effettuate, in questa sede, le operazioni preliminari necessarie a individuare le zone urbanistiche che ammettono interventi di nuovo impianto e completamento edilizio, in contrasto con la zonizzazione di sintesi.

In modo particolare, oltre alla necessaria informatizzazione degli elaborati di progetto relativi al Comune di Moncenisio del PRGI vigente, sulla base di criteri definiti preliminarmente con gli uffici comunali (vedi paragrafo 5.4), si sono compiuti i necessari approfondimenti, per adeguare la Carta di sintesi alle scale di rappresentazione del progetto di Piano passando da una scala 1:5.000 propria degli elaborati geologici, ad una scala 1:2.000 del progetto di PRGI. Tali approfondimenti, oltre a voler superare le difficoltà derivanti dalle differenti scale di rappresentazione degli elaborati, hanno permesso di adeguare in modo puntuale i limiti delle zone geologiche con la rappresentazione dei centri abitati e dei nuclei dal PRGI.

Non essendo il territorio urbanizzato di Moncenisio particolarmente esteso, sono state riconosciute due sole aree di classe IIIb, localizzate in destra e sinistra orografica lungo il corso del torrente Cenischia, che interessano l'intero capoluogo di Moncenisio e le porzioni dell'area a destinazione agrituristica e dell'area di completamento che si affacciano sul torrente. Come emerge dalla tabella di seguito riportata le aree urbanistiche in contrasto con le condizioni di pericolosità sono:

<i>Zona urbanistica</i>	<i>Area urbanistica</i>	<i>Sovrapposizione con le classi</i>
Capoluogo di Moncenisio con caratteristiche ambientali (parte in destra orografica)	ai1	Parte edificata compresa in classe IIIb3
Capoluogo di Moncenisio con caratteristiche ambientali (parte in sinistra orografica)	ai1	Parte edificata compresa in classe IIIb3*
Area agrituristica con fabbricati da recuperare	art	Parte edificata compresa in classe IIIb3; Porzione confinante con il Torrente Cenischia in classe IIIa1
Area di completamento	ac1	Parte libera a sud ovest compresa in classe IIIa2

Quanto emerge da questa prima analisi, le aree interessate, totalmente o parzialmente, dalle classi di maggiore pericolosità geologica, sono principalmente localizzate in prossimità del corso del torrente Cenischia dove si riscontrano i maggiori livelli di rischio.

Entrando nel merito degli effetti che la sovrapposizione delle classi di pericolosità ha sul progetto urbanistico del piano regolatore, si sottolineano i seguenti aspetti:

- Relativamente all'area urbanistica **ai1 - Capoluogo di Moncenisio con caratteristiche ambientali**, data la sua posizione a ridosso del torrente Cenischia sono state riconosciute due classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica. Come emerge dall'immagine di seguito riportata la porzione in destra orografica è interessata dalla classe IIIb3, ove, a seguito degli interventi di riassetto e minimizzazione della pericolosità, saranno ammessi, secondo quanto previsto all'art. 50 delle NTA, modesti incrementi di carico antropico. Nello specifico, per tale porzione di territorio, saranno prevalentemente necessari

interventi di recupero del patrimonio edificato esistente, attualmente in disuso, in alcuni casi ancora a destinazione rurale.

Il tessuto edificato localizzato in sinistra orografica, invece, a seguito degli approfondimenti effettuati, si è classificato all'interno della classe IIIb3, sebbene si siano rese necessarie la definizione di specifiche prescrizioni al fine di ammettere il recupero del patrimonio edificato esistente, di cui si parlerà in seguito; in ogni caso, date le condizioni di pericolosità non è ammesso, anche a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale, alcun incremento di carico antropico. Tuttavia si rimanda al successivo paragrafo 5.2.1 per alcune considerazioni di merito circa l'utilizzo dei volumi esistenti




Figura 1: stralcio tav. P3c/v2, scala 1:2.000

- Per quanto attiene all'area **art - Area agrituristica con fabbricati da recuperare**, la porzione risultante in contrasto con le condizioni di pericolosità risulta già edificata, pertanto posta in classe IIIb3; a tale proposito, solo a seguito della realizzazione degli interventi di riassetto e minimizzazione della pericolosità, saranno ammessi, secondo quanto previsto all'art. 50 delle NTA, modesti incrementi di carico antropico.

La porzione più prossima al Torrente Cenischia, riconosciuta in classe IIIa1, date le condizioni di pericolosità non potrà essere edificata. Tuttavia essendo l'area urbanistica **art** particolarmente estesa, detta capacità edificatoria potrà essere eventualmente realizzata, all'interno della medesima area, in porzioni ove le condizioni di pericolosità lo consentano.

- La porzione posta al margine est dell'area **ac1 - Area di completamento**, non essendo edificata è stata classificata, anche alla luce delle condizioni di dissesto presenti, in classe IIIa2; tale porzione di territorio, con estensione pari a 4.227 mq perde, pertanto, capacità edificatoria. Tale quota, data la configurazione dell'area urbanistica, le condizioni di pericolosità del sito e alla luce delle vigenti norme di attuazione potrà essere realizzata sulle restanti porzioni dell'area **ac1**, in cui le condizioni di pericolosità risultano maggiormente favorevoli all'utilizzazione urbanistica.

5.2.1 Approfondimento area urbanistica ai1

Il tessuto storico del Comune di Moncenisio, come precedentemente detto, si sviluppa su porzioni di territorio particolarmente pericolose, tali da aver portato al riconoscimento di classi IIIb2, IIIb3 e IIIb3*. Con riferimento alle prime due classi di sintesi, secondo la normativa vigente, a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale previste dal Cronoprogramma saranno rispettivamente ammessi incrementi e modesti incrementi di carico antropico.

Relativamente invece alle porzioni di territorio riconosciute in classe IIIb3*, al fine di rendere ammissibile il recupero di alcuni fabbricati costituenti il nucleo di antica formazione del Comune di Moncenisio, si è reso necessario definire una classe IIIb3 speciale, ossia maggiormente restrittiva rispetto alle consuete disposizioni che si definiscono per le classi IIIb3. Infatti, anche a seguito del collaudo delle opere di Cronoprogramma non saranno ammessi interventi che conducano ad un incremento, neanche modesto, del carico antropico, ammettendo pertanto i soli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e cambi di destinazione d'uso verso locali accessori; non saranno altresì ammessi ampliamenti in sopraelevazione, invece ammessi sia per le classi IIIb3 sia per le IIIb4.

Al fine di rendere le disposizioni generali previste dalla normativa regionale adatte alle esigenze di mantenimento e recupero dei fabbricati del centro storico presenti nel Comune di Moncenisio, si sono ammessi, nelle more della legislazione vigente, interventi di restauro e risanamento conservativo con cambi di destinazione d'uso verso la residenza, al fine di ammettere il recupero delle porzioni di fabbricati non residenziali. Nello specifico ciò che si renderebbe ammissibile con l'approvazione della presente Variante è l'ampliamento delle porzioni residenziali esistenti, attraverso il recupero delle parti di fabbricato non residenziali, senza tuttavia prevedere la formazione di nuove unità abitative e senza incrementi planovolumetrici. Rispetto a quanto ammesso dalla normativa regionale non saranno invece possibili, nel caso di Moncenisio, ampliamenti in sopraelevazione, in quanto le condizioni di pericolosità che hanno portato all'individuazione della classe IIIb3* sono dettate dal pericolo valanghe e frane.

La necessità, espressa dall'Amministrazione Comunale è pertanto quella di ammettere il recupero del patrimonio edificato esistente, senza incrementare i valori esposti al rischio geologico, ma al contempo ammettere il mantenimento dei fabbricati esistenti.

Alla luce di quanto sopra richiamato e a seguito delle richieste espresse dall'Amministrazione Comunale, di seguito si intende illustrare l'incidenza rappresentata dal potenziale recupero ai fini abitativi di parte degli edifici rustici esistenti posti all'interno dell'area ai1 rispetto al patrimonio edilizio esistente.

Come emerge dall'immagine seguente la porzione di centro storico in sinistra orografica è composta da 20 corpi di fabbrica variamente destinati, per una superficie utile complessiva pari a 3.661 mq; di questi, con il sostanziale contributo dell'ufficio tecnico e sulla base dei dati presenti al catasto si sono individuate le diverse destinazioni d'uso, sulla base delle categorie catastali, al fine di quantificare i volumi suscettibili di trasformazione. Nello specifico si sono prese in considerazione le particelle costituite da più subalterni, di cui almeno uno a destinazione residenziale. Sulla base di questo criterio, definito con lo scopo di ammettere l'ampliamento delle destinazioni residenziali esistenti e non la trasformazione di fabbricati a destinazione esclusivamente accessoria, in quanto si configurerebbe quale vero e proprio incremento di carico antropico, si sono individuati solamente tre fabbricati suscettibili di trasformazione.



Figura 2: stralcio estratto di mappa. Evidenziati in blu i fabbricati suscettibili di trasformazione

Passando ad esaminare le consistenze dei fabbricati che rispondono al criterio sopra esposto, secondo quanto riportato nella successiva tabella, infatti, i soli fabbricati per i quali si ammetterebbero interventi di restauro e risanamento conservativo con cambio di destinazione d'uso verso la residenza sono riconosciuti nelle particelle 24, 302 e 305.

Particella	Subalterno	Categoria	Superficie utile		Volume	
			Residenziale	Accessoria	Residenziale	Accessorio
			<i>mq</i>	<i>mq</i>	<i>mc</i>	<i>mc</i>
301		A4	115		280	
302	2	A4	132		370	
302	3	C2		81		220
309		A3	143		400	
330		A2	258		730	
30		A3	317		880	
25	3	A2	267		750	
24	1	C6		40		110
24	2	C6		40		110
24	3	A3	85		250	
23	2	A4	68		190	
19		A3	237		700	
15		C6		40		120
340		C2		150		450
12		C3		34		100
306	103	C2		135		380
9	1	A3	116		330	
9	2	A4	84		240	
294		A5	165		500	
7		A4	224		700	
6		A4	174		530	
5		A3	55		160	
305	1	A4	212		600	
305	2	C2		50		150
305	3	C2		39		120
8		A6	400		1.200	
Totale			3.052	609	8.810	1.760

Come emerge dalla tabella, si sono presi in considerazione, al fine di ammettere l'ampliamento delle funzioni residenziali, le sole particelle composte da più subalterni ammettendo il recupero delle porzioni classificate nelle categorie C2 e C6 (evidenziate in azzurro nella tabella precedente). Tali disposizioni permetterebbero l'ampliamento delle abitazioni esistenti all'interno della sagoma planovolumetrica esistente, recuperando le porzioni di fabbricato attualmente a destinazione accessoria. Sulla base dei dati sopra riportati, in applicazione dei criteri precedentemente definiti, si tratterebbe di un incremento delle funzioni residenziali, a seguito del cambio di destinazione d'uso, di complessivi 250 mq di superficie utile, rispetto a 3.052 mq a destinazione residenziale, incremento pari all'8,2%. È infine da sottolineare come, il recupero di dette superfici si ammetterebbe in parte anche attraverso interventi di adeguamento igienico funzionale, ammesso nelle classi IIIb3 dalla normativa vigente, a seguito della realizzazione delle opere di cronoprogramma.

5.3. Lo schema per l'adeguamento normativo del PRG vigente

Gli effetti dell'adeguamento del PRGI vigente alle disposizioni geologico-idraulico per l'adeguamento al PAI e alle disposizioni regionali di settore richiederà di intervenire sull'apparato normativo introducendo e modificando alcuni articoli. Nello specifico le variazioni più rilevanti riguarderanno:

- l'inserimento dell'art. 2bis – *Documenti costituenti la Variante Strutturale 2*
- l'integrazione dell'art. 21 – *Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone boscate*
- l'integrazione dell'art. 22 – *Fasce e zone di rispetto*, lettera a) *Fasce di rispetto dei corsi d'acqua*;
- l'inserimento dell'art. 49 – *Idoneità all'utilizzazione urbanistica - Carta di Sintesi – Cronoprogramma*;
- l'inserimento dell'art. 50 – *Criteri per la determinazione dell'aumento di carico antropico*.

Le nuove prescrizioni proposte sono l'esito congiunto di valutazioni urbanistiche e geologiche e costituiscono altresì parte integrante della Relazione geologico-tecnica. Per la lettura nel dettaglio del testo normativo proposto si rimanda all'elab. P5/v2 *Norme Tecniche di Attuazione – stralcio*.

5.4. L'informatizzazione del progetto di Piano

La trasposizione su base informatica delle tavole di progetto di PRG relativo al Comune di Moncenisio, è conseguenza dell'adeguamento dello strumento urbanistico al quadro del dissesto geologico e idraulico. Si è quindi reso necessario trasporre su base informatica le tavole di progetto del Piano, al fine di poter valutare la compatibilità tra destinazioni urbanistiche e pericolosità geologico-idraulica scaturita dalla Carta di sintesi.

L'informatizzazione del Piano, proposta con tale variante, è dunque il risultato del coordinamento del Piano approvato con D.G.R. n° 48-40084 del 14.11.1994 con le varianti ex art. 17 della L.R. 56/77 realizzate sino ad oggi, come illustrato in seguito.

Si precisa inoltre che la base cartografica su cui si è trasposto il PRGI vigente è la base catastale.

L'obiettivo principale della trasposizione è assicurare la fedele riproposizione del Piano vigente, senza introdurre innovazioni progettuali o modifiche alle geometrie. Pertanto, sulla base delle problematiche emerse in sede di trasposizione del progetto di Piano, si sono definiti i seguenti criteri generali:

- Viabilità. Le principali problematiche legate alla trasposizione della viabilità sono riconducibili da un lato alla mancata attuazione di alcuni tracciati viari previsti dal Piano vigente e dall'altro alla difformità che si riscontra tra i tracciati individuati nella cartografia di Piano vigente e quelli riportati sulla base catastale. Per sopperire a tali incongruenze, si sono trasposti i tracciati viari così come originariamente disegnati dal Piano vigente, sia che siano stati attuati in modo difforme sia che non siano stati realizzati.
- Percorso pista da fondo: sulle tavole di progetto del PRG vigente è riportato il tracciato della pista da fondo, che risulta non realizzato; inoltre il Comune non ha mai provveduto alla definizione degli elaborati necessari all'approvazione delle aree sciabili, secondo quanto disposto dalla LR 2/2009. Ciò nonostante, in virtù del fatto che la presente trasposizione non ha per obiettivo la correzione di errori materiali, o l'aggiornamento del piano allo stato di fatto, si è provveduto a riportare il tracciato di tale percorso.
- Corsi d'acqua secondari, rii: la base cartografica su cui si è trasposto il PRG vigente (base catastale) non riporta il tracciato dei corsi d'acqua secondari. A tale proposito, si è provveduto a cartografare i rii sulla base delle informazioni riportate sulla base cartografica utilizzata dall'idraulico incaricato (CTR). È necessario sottolineare, che, data la natura della rete idrografica che caratterizza il territorio

comunale, in continua evoluzione, i graficisms riportati sulle tavole di Piano, dovranno essere verificati in sede di trasformazione del suolo, come per altro previsto all'interno delle NTA.

Le incongruenze, le imprecisioni e gli errori materiali, eventualmente presenti all'interno del Piano vigente non sono stati corretti con la presente variante

6. Esclusione dal procedimento ambientale

In merito al procedimento ambientale che ordinariamente accompagna il processo di pianificazione del territorio, si rammenta che la presente Variante, in quanto volta all'esclusivo adeguamento del PRGC vigente ai contenuti geologico-idraulici è esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 17, c. 9 della L.R. 56/77.

7. Gli elaborati della variante

7.1. Elenco degli elaborati costituenti il Progetto Preliminare

Il progetto preliminare della Variante Strutturale n. 2 di adeguamento al PAI è costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborati urbanistici:

Elab. P1/v2	Relazione Illustrativa	/
Elab. P2b/v2	Viabilità e zonizzazione	Scala 1:5.000
Elab. P3c/v2	Viabilità e zonizzazione	Scala 1:2.000
Elab. P4/v2	Disciplina degli interventi	Scala 1:1.000
Elab. P5/v2	Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio;	/

- Elaborati geologici:

Tav. A1	Carta Geologica	Scala 1:5.000
Tav. A2	Carta Geomorfológica	Scala 1:5.000
Tav. A3	Carta delle acclività	Scala 1:5.000
Tav. A4	Carta delle valanghe	Scala 1:5.000
Tav. A5	Carta PAI – IFFI	Scala 1:5.000
Tav. A6	Carta litotecnica e geoidrologica	Scala 1:5.000
Tav. A7	Carta delle opere idrauliche censite	Scala 1:5.000
Tav. A8	Carta sismica geologico-tecnica	Scala 1:5.000
Tav. A9	Carta della suscettibilità sismica	Scala 1:5.000
Tav. 10	Carta delle microzone omogenee MOPS	Scala 1:5.000
Tav. 11	Carta delle indagini sismiche	Scala 1:5.000
Tav. C1	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica	Scala 1:5.000
R1	Relazione tecnica descrittiva	/
R2	Database	/
R3	Relazione sismica	/
R4	Cronoprogramma	/

- Elaborati idraulici

H1	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica - Relazione idrologico-idraulica
H2	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica -Carta del reticolo idrografico
H3	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica – Carta del dissesto idraulico

7.2. Modifiche agli elaborati del PRG vigente

A seguito delle modifiche introdotte dalla presente Variante Strutturale n.2 hanno subito variazioni i seguenti elaborati di progetto del Piano Regolatore Generale vigente:

Elaborati urbanistici:

Elaborati PRGI vigente	Elaborati Variante Strutturale 2
Tavola P2b - Viabilità e zonizzazione, scala 1:5.000	Tavola P2b/v2 - Viabilità e zonizzazione, scala 1:5.000
Tavola P3c/1 - Viabilità e zonizzazione, scala 1:2.000	Tavola P3c/v2 - Viabilità e zonizzazione, scala 1:2.000
Tavola P4 - Disciplina degli interventi	Tavola P4/v2 - Disciplina degli interventi, scala 1:1.000
Norme Tecniche di Attuazione	P5/v2 - Norme Tecniche di Attuazione - Stralcio

A tale riguardo si precisa come gli "Elaborati PRGI vigente" siano da considerarsi sostituiti, per le parti modificate, con quelli riportati nella colonna "Elaborati Variante Strutturale 2" della precedente tabella. Si rammenta altresì che l'elab. "P5 - Norme Tecniche di Attuazione - Stralcio", è da considerarsi sostitutivo e/o integrativo solo per le parti oggetto della presente variante, come meglio dettagliato al precedente paragrafo 5.3 della presente Relazione Illustrativa.

Costituiscono altresì modifica agli elaborati di PRG vigente gli elaborati geologici e idraulici, elencati di seguito, che sono da considerarsi integralmente sostitutivi.

- Elaborati geologici:

Tav. A1	Carta Geologica	Scala 1:5.000
Tav. A2	Carta Geomorfologica	Scala 1:5.000
Tav. A3	Carta delle acclività	Scala 1:5.000
Tav. A4	Carta delle valanghe	Scala 1:5.000
Tav. A5	Carta PAI – IFFI	Scala 1:5.000
Tav. A6	Carta litotecnica e geoidrologica	Scala 1:5.000
Tav. A7	Carta delle opere idrauliche censite	Scala 1:5.000
Tav. A8	Carta sismica geologico-tecnica	Scala 1:5.000
Tav. A9	Carta della suscettibilità sismica	Scala 1:5.000
Tav. 10	Carta delle microzone omogenee MOPS	Scala 1:5.000
Tav. 11	Carta delle indagini sismiche	Scala 1:5.000
Tav. C1	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica	Scala 1:5.000
R1	Relazione tecnica descrittiva	
R2	Database	
R3	Relazione sismica	
R4	Cronoprogramma	

- Elaborati idraulici

H1	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica - Relazione idrologico-idraulica
H2	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica -Carta del reticolo idrografico
H3	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica – Carta del dissesto idraulico

**Allegato A – Evidenziazione delle modifiche apportate con il Progetto Preliminare all’elab.
P5 Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio**

Indice

Art. 2bis – Documenti costituenti la Variante Strutturale 2	2
Art. 210 – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone boscate	3
Art. 224 – Fasce e zone di rispetto.....	4
Art. 49 - Limiti di edificabilità - idoneità all'utilizzazione urbanistica – Carta di sintesi	7
Art. 50 - Criteri per la determinazione dell'aumento di carico antropico.....	13

Chiave di lettura

In nero è riportato il testo del Piano vigente;

In **rosso** sono riportate le parti inserite e in **rosso barrate** le parti stralciate con la Proposta Tecnica di Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2;

In **verde** sono riportate le parti inserite e in **verde barrate** le parti stralciate con il Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 2.

Art. 2bis – Documenti costituenti la Variante Strutturale 2

La Variante Strutturale 2 è composta dai seguenti elaborati:

Elaborati urbanistici

Elab. P1/v2	Relazione Illustrativa	
Elab. P2b/v2	Viabilità e zonizzazione,	Scala 1:5.000
Elab. P3c/v2	Viabilità e zonizzazione,	Scala 1:2.000
Elab. P4/v2	Disciplina degli interventi	Scala 1:1.000
Elab. P54/v2	Schema Norme Tecniche di Attuazione – Stralcio;	

A tale riguardo si precisa come gli elab. P2b/v2, P3c/v2, P4/v2 siano da considerarsi integralmente sostitutivi di quelli vigenti (P2b, P3c, P5), mentre l'elab. P5/v2 è da considerarsi sostitutivo e/o integrativo solo per le parti oggetto di variante.

Costituiscono altresì parte integrante della presente Variante Strutturale anche i seguenti documenti:

Elaborati geologici

Tav. A1	Carta Geologica	Scala 1:5.000
Tav. A2	Carta Geomorfologica	Scala 1:5.000
Tav. A3	Carta delle acclività	Scala 1:5.000
Tav. A4	Carta delle valanghe	Scala 1:5.000
Tav. A5	Carta PAI – IFFI	Scala 1:5.000
Tav. A6	Carta litotecnica e geoidrologica	Scala 1:5.000
Tav. A7	Carta delle opere idrauliche censite	Scala 1:5.000
Tav. A8	Carta sismica geologico-tecnica	Scala 1:5.000
Tav. A9	Carta della suscettibilità sismica	Scala 1:5.000
Tav. 10	Carta delle microzone omogenee MOPS	Scala 1:5.000
Tav. 11	Carta delle indagini sismiche	Scala 1:5.000
Tav. C1	Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica	Scala 1:5.000
R1	Relazione tecnica descrittiva	
R2	Database	
R3	Relazione sismica	
R4	Cronoprogramma	

Elaborati idraulici

H1	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica - Relazione idrologico-idraulica
H2	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica -Carta del reticolo idrografico
H3	Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica – Carta del dissesto idraulico

Gli elaborati geologici ed idraulici sopra riportati sono da considerarsi sostitutivi di quelli oggi vigenti per il Comune di Moncenisio.

Art. 210 – Aree sottoposte a vincolo idrogeologico e zone boscate

1. Ai sensi dell'art. 30 L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico; ~~gli interventi eventualmente ammissibili - ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 del R.D. 30/12/1923 n. 3267, è condizionato,~~ nel rispetto delle prescrizioni del presente strumento urbanistico, ~~sono condizionati al rilascio di autorizzazione da parte del presidente della Giunta Regionale al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R 45/1989 e secondo le indicazioni della Circolare n. 4/AMD del 2012 e della D.D. n. 368 del 07/02/2018.~~
2. In ogni caso, nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione, ad eccezione di quanto previsto all'ultimo comma, sono vietate:
 - a. Nelle aree di boschi di alto fusto o di rimboschimento; nei boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni;
 - b. In tutte le aree soggette a dissesto, a pericolo di valanghe o di alluvioni o che comunque presentino caratteri geomorfologici che le rendano inidonee a nuovi insediamenti, **secondo quanto definito al successivo art. 49 "Limiti di edificabilità - idoneità all'utilizzazione urbanistica – Carta di sintesi"**.
3. Nelle zone di cui al precedente comma, previa l'autorizzazione di cui al comma 1, potranno comunque essere consentite:
 - L'apertura di strade soltanto al servizio di attività agro-silvo-pastorali;
 - Gli interventi di recupero di fabbricati esistenti sempreché non vengano alterate le caratteristiche planovolumetriche ad eccezione degli interventi di categ. III, **e nel rispetto delle prescrizioni previste per le classi geologiche individuate dalla Carta di Sintesi, di cui al successivo art. 49;**
 - Le nuove costruzioni di fabbricati rurali nei limiti consentiti dalle presenti norme per le aree destinate alle attività agricole.

Art. 221 – Fasce e zone di rispetto

Il PRI, per la salvaguardia di infrastrutture esistenti e/o previste, identifica:

[omissis]

a5) Fasce di rispetto dei corsi d'acqua:


1. Il P.R.I. individua, ~~inoltre~~ in applicazione delle disposizioni regionali previste dall'art. 29 L.R. 56/77, il reticolo idrografico superficiale ritenuto rilevante ai fini dell'attuazione delle previsioni urbanistiche. L'elenco completo di tali corsi d'acqua e il loro tracciato geometrico, sulla base degli studi geologici ed idraulici, è stato riportato nelle tavole P2b/v2, P3c/v2. ~~Le fasce di rispetto per la salvaguardia idrogeologica a fini della pubblica incolumità prevista a protezione delle sponde dei fiumi, dei torrenti e dei canali, nelle quali è vietata ogni nuova edificazione e l'esecuzione di opere di urbanizzazione per la profondità, dal limite delle fascia direttamente asservita, specificata in cartografia e comunque con un minimo di mt 15.~~
2. Ogni intervento edilizio potenzialmente ammesso dalle norme di ogni singola zona urbanistica e dalle classi di pericolosità geologico-idraulica, di cui all'art. 49 delle presenti Norme, è subordinato al rispetto di differenti fasce di inedificabilità in relazione alle seguenti tipologie riconosciute:
 - Corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, costituente il reticolo idrografico principale;
 - Corsi d'acqua NON iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, riconosciuti dal Piano Regolatore come reticolo idrografico secondario;

Identificativo del corso d'acqua	Iscrizione in elenco acque pubbliche ex R.D. n. 4519/1938	Fasce di rispetto (metri)			Riferimento normativo		
		DENTRO E FUORI CENTRO ABITATO (m) Rif. 1	FUORI CENTRO ABITATO (m) Rif. 2	DENTRO E FUORI CENTRO ABITATO (m) Rif. 3	Rif. 1	Rif. 2	Rif. 3
1 Torrente Cenischia e lago di Monte Cenisio	si	10	150	*	R.D. 523/1904	D. Lgs. 42/2004	Art. 29 L.R. 56/1977
2 Rio Tupo	si	10	150	*	R.D. 523/1904	D. Lgs. 42/2004	Art. 29 L.R. 56/1977
3 Rivo Fiorini	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977
4 Rivo Giasset	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977
5 Rivo Martineci	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977
6 Rivo Brione	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977
7 Rio Male	no	-	-	*			Art. 29 L.R. 56/1977

*Fascia dinamica legata alle condizioni di pericolosità rilevate dagli studi geologico-idraulici, riportata sulla cartografia di Piano come "Dissesti areali" (EeA)

Le norme suddette non si applicano negli abitati esistenti, e comunque nell'ambito della loro perimetrazione, se i corsi d'acqua sono difesi da adeguate opere di protezione.

3. Le fasce di rispetto devono essere misurate a partire dal ciglio superiore della sponda, oppure dalla base dell'intradosso (piede esterno) dell'eventuale argine di sponda. Le zone inedificate situate all'interno delle suddette fasce sono poste in Classe IIIa1; eventuali edifici ricadenti all'interno della fascia dovranno essere posti in classe IIIb4.




4. Lungo i canali irrigui e fossi a cielo aperto e intubati è prevista una fascia di rispetto di 5 metri per lato, misurata dal ciglio del canale
5. In ogni caso le fasce di rispetto di cui alla tabella su riportata, dovranno essere misurate in loco a seguito di puntuale rilievo, assicurando l'effettiva rispondenza delle distanze previste dalla reale ubicazione del corso d'acqua.
6. Le fasce di rispetto di cui sopra, sono normalmente da destinare a percorsi pedonali e ciclabili, a piantumazioni e sistemazioni a verde, a conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole, nonché ad attrezzature sportive collegate con i corsi d'acqua, a parcheggi pubblici a raso, isole ecologiche, tettoie per ricovero macchinari agricoli purché aperte su ogni lato e prive di materiale sfuso, tettoie per il ricovero di animali domestici, alle recinzioni. All'interno delle presenti fasce di rispetto è vietato l'accatastamento di materiale sfuso. Nelle suddette fasce sono ammessi interventi di categ. I, II, III, IV per gli edifici esistenti, qualora non in contrasto con quanto prescritto al successivo art. 49 delle presenti Norme.
7. Per tutti i corsi d'acqua, valgono le seguenti disposizioni:
- Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo a rive piene, misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata di massima piena.
 - Non sono ammesse occlusioni o restringimenti d'alveo, anche parziali, dei corsi d'acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari, muri di sponda, opere di copertura; non è ammessa l'alterazione della direzione di deflusso delle acque, deviare il percorso di singoli rii, anche per singoli tratti, senza comprovati motivi di protezione idrogeologica ed idraulica.
 - Nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentivi.
 - In caso di rifacimenti di tratti intubati in centri abitati, i corsi d'acqua devono essere riportati a cielo aperto, utilizzando, dove tale operazione non è possibile, coperture mediante griglie metalliche e, ove occorra, transitabili.
 - Ogni intervento nella cui area sia presente un corso d'acqua con intubamento preesistente, salvo motivati ed insormontabili ostacoli tecnici, deve prevedere il ripristino del deflusso a cielo aperto e la rinaturazione dell'alveo, utilizzando i criteri e le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - Per ogni intervento riferito alle acque meteoriche, di drenaggio superficiale e profondo, sorgive ecc., dovranno essere progettate, eseguite e collaudate le opere relative alla loro sistemazione, in modo che tutte le acque interessanti l'area di intervento siano regimate e convogliate esclusivamente negli impluvi naturali, anche nelle fasi transitorie di cantiere, eventualmente per mezzo di opere provvisorie; inoltre dovrà essere verificato che la sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle dell'intervento.

8. Fasce fluviali - Nelle aree soggette alla dinamica torrentizia con dissesto areale a diversa pericolosità (molto elevata EeA, elevata EbA, moderata EmA) comprese nelle fasce fluviali individuate dal PAI, continua a valere il dissesto individuato dalla fasce fluviali stesse.

[omissis]

a7) Fasce di rispetto dei versanti:

1. Nelle zone poste alla base dei versanti è prevista una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta, avente larghezza compresa fra m 10 e m 20 in rapporto alla pericolosità del versante a monte, a partire dalla zona di raccordo fra versante e fondovalle.



Art. 49 - Limiti di edificabilità - idoneità all'utilizzazione urbanistica – Carta di sintesi

1. Sotto il profilo dell'idoneità all'utilizzo urbanistico e della carta di sintesi, la zonizzazione del territorio comunale è stata effettuata, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta regionale n.7/LAP del 6 maggio 1996 "L.R. 5 Dicembre 1977, N. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e relativa Nota Esplicativa del dicembre 1999. Il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica. Le caratteristiche e le prescrizioni delle differenti classi, così definite, sono in appresso riportate.
2. In applicazione delle disposizioni regionali vigenti le tavole di progetto (Tav. P2b/v2, P3c/v2) riportano esplicitamente i seguenti contenuti di carattere geologico/idraulico in sovrapposizione alle disposizioni urbanistiche, riproducendo fedelmente i contenuti nell' elaborato "C1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica":
 - a. i dissesti torrentizi lineari e areali dei corsi d'acqua principali e secondari in applicazione delle disposizioni P.A.I.. Tra questi sono riconosciuti: EeA, EeL;
 - b. le classi di pericolosità geomorfologica ed i conoidi alluvionali. Tra questi sono riconosciuti: Fa, Fq, Fs. Non sono riconosciuti conoidi alluvionali. L'individuazione delle classi di pericolosità è stata effettuata già tenendo conto degli effetti sul territorio dei dissesti di cui alla precedente lettera a. Qualora gli studi idraulici e geologici abbiano evidenziato la possibilità di interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio, queste porzioni di territorio sono state perimetrate con apposita simbologia (cfr. lettera c.). In tutti questi casi le prescrizioni delle classi geologiche contemplano gli interventi effettuabili in fase transitoria, ovvero in assenza delle opere di messa in sicurezza, e quelle ammissibili a seguito dell'avvenuta realizzazione, collaudo e presa d'atto da parte del Comune delle mutate condizioni di rischio a seguito dell'esecuzione di opere (eseguite da pubblico e/o privato) (in applicazione delle procedure previste).
 - c. L'individuazione grafica dei differenti areali presenti sul territorio comunale, debitamente numerati e perimetrati che costituiscono l'elaborato "R43 – Cronoprogramma ~~degli interventi per l'utilizzazione delle aree di classe IIIb2, IIIb3 IIIb4~~". Ad ogni areale debitamente numerato e denominato, corrisponde una scheda contenente l'elenco delle nuove opere e/o manutenzione e/o delle attività di monitoraggio specificamente individuate in sede di formazione del PRGC per la messa in sicurezza della rispettiva porzione di territorio comunale; solo la completa messa in esercizio delle "opere" elencate nella scheda consente, a conclusione delle procedure di legge, gli ulteriori interventi edilizi previsti per le singole classi di rischio geologico.
3. Le classi di pericolosità geomorfologica individuate sul territorio comunale sono quelle contenute nell'elaborato geologico "C1 - Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" scala 1:5.000 e puntualmente riportate sulle tavole di Progetto (Tav. P2b/v2, P3c/v2, P4/v2). Tali suddivisioni sono conseguenza dell'applicazione della Circ. PRG 8/05/1996 n. 7/LAP. La circolare prevede tre principali classi di idoneità urbanistica (I, II, III), eventualmente ulteriormente suddivisibili in relazione alla pericolosità rilevata nell'area e delle opere di sistemazione idrogeologica presenti. Nell'elaborazione di sintesi estesa a tutto il territorio di Moncenisio sono state individuate le seguenti classi:

A. CLASSE II

1. Delimita aree sub pianeggianti o a debole acclività che non presentano rischi di carattere geomorfologico e idraulico: comprende parte del nucleo storico.
2. Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici, ispirati alle **Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018 NTC-D-14 gennaio 2008**, e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o nell'intorno significativo circostante.
3. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Nelle aree deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m 10 dal ciglio delle scarpate dei terrazzi morfologici, alluvionali e dal piede dei versanti.
4. La stratigrafia e i parametri geotecnici devono essere definiti mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es. MASW).

B. CLASSE II-bi

1. Comprende l'area compresa fra l'abitato e il Lago Grande, pianeggiante o poco acclive, caratterizzata dalla presenza di massi di dimensioni anche ciclopiche.
2. Porzione di territorio nella quale la moderata pericolosità geomorfologica è costituita da possibili instabilità (rotazioni, ribaltamenti) dei blocchi di dimensioni maggiori (ciclopiche).
3. Tali instabilità dovranno essere analizzate e valutate da un geologo, anche sotto il profilo sismico, che dovrà indicare gli interventi tecnici, se necessari, ispirati alle **Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018 NTC D. 14 gennaio 2008**, e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.
4. Nelle aree deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m 10 dal ciglio delle scarpate dei terrazzi morfologici, alluvionali e dal piede dei versanti.
5. La stratigrafia e i parametri geotecnici devono essere definiti mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es. MASW).

C. CLASSE II-lac

- ~~1. Delimita l'area sub-pianeggiante presente a Ovest del Lago Grande, costituita da depositi lacustri nella quale è possibile la presenza di livelli torbosi.~~
- ~~2. Porzioni di territorio nelle quali la moderata pericolosità geomorfologica è condizionata dalla presenza della falda freatica a profondità comprese tra m 1 e 5 e dalla possibile presenza di livelli torbosi. Tali caratteristiche possono essere superate attraverso l'adozione di accorgimenti tecnici ispirati alle NTC D. 14 gennaio 2008.~~
- ~~3. La fattibilità degli interventi deve essere verificata e accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es. MASW).~~
- ~~4. Nelle aree deve essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di m 10 dal ciglio delle scarpate dei terrazzi morfologici, alluvionali e dal piede dei versanti.~~

CLASSE III – Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologia e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.

D. CLASSE III indifferenziata

1. Versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici, vulnerabili sotto l'aspetto geologico e geomorfologico. L'analisi di dettaglio necessaria a identificare eventuali situazioni locali meno pericolose, potenzialmente attribuibili a classi meno condizionanti (classi II o classi IIIb) può essere rinviato ad eventuali future varianti di piano in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche, che dovranno essere supportate da studi geomorfologici di dettaglio adeguati.
2. Sino ad ulteriori indagini di dettaglio, da svilupparsi nell'ambito di varianti future dello strumento urbanistico, per gli edifici isolati, non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, sono ammessi interventi finalizzati alla loro conservazione e mantenimento per la salvaguardia delle testimonianze del patrimonio storico edilizio tradizionale; sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo a condizione che non aumentino il livello di rischio (ostacolo al deflusso delle acque, limitazione della capacità di invaso delle aree, diminuzione della stabilità dei versanti, compromissione della possibilità di eliminare le cause che determinano il rischio) e non comportino l'incremento del carico antropico. Sono inoltre ammesse le seguenti opere a condizione che siano consentite dalla specifica normativa urbanistica di zona e che non aumentino il livello di rischio (ostacolo al deflusso delle acque, limitazione della capacità di invaso delle aree, diminuzione della stabilità dei versanti, compromissione della possibilità di eliminare le cause che determinano il rischio):
 - interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a migliorare la tutela dell'edificio e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di volumi e superfici;
 - piste forestali a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale;
 - la trivellazione dei pozzi e la realizzazione di bottini di presa per lo sfruttamento di falde acquifere;
 - opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
 - interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;

- opere di regimentazione delle acque superficiali e sotterranee;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo lo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
 - opere infrastrutturali primarie e impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale di competenza degli Organi statali, regionali o di altri Enti Territoriali a condizione che non modifichino i fenomeni naturali che possono manifestarsi all'interno delle aree delimitate, costituendo ostacoli al deflusso naturale delle acque e che non limitino le capacità di invaso delle aree inondabili;
 - le opere di demolizione e i reinterri non funzionali alla successiva attività costruttiva, gli interventi idraulici e quelli di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e/o di dissesto.
3. ~~Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.~~ Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà necessario richiedere un apposito parere agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i. Per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.
4. La fattibilità degli interventi, qualora consentiti, è verificata e accertata da opportune indagini geologiche e idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es: MASW) e comunque devono essere osservate le indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018 ~~NTC D. 14 gennaio 2008.~~
5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuali dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISKMAT".
6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
7. ~~Inoltre~~ È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare le nuove costruzioni e ampliamenti in ambiti di dissesti attivi (Fa), in settori interessati da processi distruttivi torrentizi, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

E. CLASSE IIIa

1. Porzioni di territorio, versanti montani non edificati o con presenza di isolati edifici che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rende inidonee a nuovi insediamenti.
2. Per gli edifici isolati, non ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente sono ammessi (previo studio geomorfologico di dettaglio e mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es: MASW)), interventi finalizzati alla loro conservazione e mantenimento per la salvaguardia delle testimonianze del patrimonio storico edilizio tradizionale; sono pertanto ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
3. È suddivisa in ~~sette~~ ~~quattro~~ sottoclassi, a seconda della tipologia di dissesto prevalente:
 - Classe IIIa1 – aree inedificate soggette a fenomeni di attività torrentizia lineare o areale;
 - Classe IIIa2 – aree inedificate soggette a fenomeni di dinamica gravitativa;

- Classe IIIa3 – aree inedificate caratterizzate dalla presenza di massi di grandi dimensioni, talvolta ciclopici;
 - Classe IIIa4 – aree inedificate. Aree potenzialmente instabili, aree di detrito di falda. Aree inedificate caratterizzate da elevata acclività.
 - Classe IIIa5 – aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi.
 - Classe IIIa6 – aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi che si possono verificare in aree potenzialmente instabili, aree di detrito di falda, aree caratterizzate da elevata acclività.
 - Classe IIIa7 – aree inedificate soggette a fenomeni valanghivi che si possono verificare in zone interessate da fenomeni gravitativi
4. Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà necessario richiedere un apposito parere agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i. Per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.
 5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuale dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISKMAT".
 6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
 7. ~~Inoltre~~ È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Si esclude in ogni caso la possibilità di realizzare le nuove costruzioni e ampliamenti in ambiti di dissesti attivi (Fa), in settori interessati da processi distruttivi torrentizi, in aree nelle quali si rilevino evidenze di dissesto incipienti.

CLASSE IIIb – Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

F. CLASSE IIIb2

1. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
2. Per le aree così classificate, ricadenti negli ambiti costituenti il Cronoprogramma delle opere di riassetto territoriale, in assenza di tali opere sono ammessi interventi finalizzati alla conservazione, alla funzionalità degli edifici esistenti; sono pertanto ammessi interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tali interventi non dovranno aumentare il carico antropico esistente, così come definito al successivo art. 50 delle presenti NTA.
3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale e della successiva presa d'atto da parte del Comune delle mutate condizioni di rischio a seguito dell'esecuzione di opere (eseguite da pubblico e/o privato) si applica la specifica normativa urbanistica di zona. Spetterà all'Amministrazione Comunale verificare che i suddetti interventi abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate.
4. La fattibilità degli interventi, qualora consentiti, è verificata e accertata da opportune indagini geologiche e idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio

- geognostico e indagine geofisica (es: MASW) e comunque devono essere osservate le indicazioni previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17/01/2018 NTC-D-14 gennaio 2008.
5. ~~Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.~~ Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà necessario richiedere un apposito parere agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98,) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i. Per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.
 6. ~~Inoltre~~ È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.
 7. IIIb2 Lago Arpone - Divieto di residenza nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 30 aprile per pericolo valanghe.

G. CLASSE IIIb3

1. Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente
2. Per le aree così classificate, ricadenti negli ambiti costituenti il Cronoprogramma delle opere di riassetto territoriale, in assenza di tali opere di riassetto territoriale si potranno realizzare solo quegli interventi finalizzati alla conservazione e alla funzionalità degli edifici esistenti; interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tali interventi non dovranno aumentare il carico antropico esistente e senza creare modificazioni morfologiche del terreno. La fattibilità degli interventi è verificata e accertata da opportune indagini geofisiche e idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e indagine geofisica (es: MASW); comunque devono essere osservate le indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018 NTC-D-14 gennaio 2008.
3. ~~Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, vale quanto indicato dall'art. 31 della L.R. 56/77.~~ Nelle zone soggette a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata individuate dallo strumento urbanistico, possono essere modificate o realizzate opere, non previste dal PRGC vigente, dichiarate di pubblica utilità e non altrimenti localizzabili sotto il profilo tecnico. Per tali opere non sarà necessario richiedere un apposito parere agli uffici regionali, ma ci si riferirà all'iter autorizzativo dell'intervento (LR 45/89, D.lgs. 387/2003, LR 40/98) o in ultima analisi ad una apposita variante urbanistica ex art. 17bis LR 56/77 s.m.i. Per opere d'interesse pubblico s'intendono le infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali.
4. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale e della successiva presa d'atto da parte del Comune delle mutate condizioni di rischio (eseguite da pubblico e/o privato) non saranno comunque consentiti completamenti e nuove unità abitative se non nei casi riconducibili alla definizione di modesto incremento di carico antropico, così come definito al successivo art. 50 delle presenti NTA; saranno possibili, oltre a quelli indicati al precedente paragrafo, gli interventi di ristrutturazione edilizia. La fattibilità degli interventi deve essere inoltre verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o penetrometrico mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018 NTC-D-14 gennaio 2008. Sarà possibile un modesto incremento del carico antropico, secondo le definizioni di cui al successivo art. 50 delle presenti NTA, purché non si apportino modificazioni morfologiche del terreno.
5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno altresì essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti

costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuali dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISK NAT".

6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
7. ~~Inoltre~~ È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

H. CLASSE IIIb3*

1. Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
2. Per la sottoclasse IIIb3*, individuata sulla cartografia di PRGC in corrispondenza della zona urbanistica *ai*, in sinistra orografica, fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale, gli unici interventi ammessi sono la demolizione delle superfetazioni, senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale e della successiva presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale delle mutate condizioni di rischio saranno possibili:
 - interventi di restauro e di risanamento conservativo, con cambi di destinazione d'uso in favore della residenza, ammissibili limitatamente ai fabbricati residenziali esistenti alla data di adozione del presente Progetto Preliminare;
 - adeguamenti igienico funzionali, per una quota massima di 25 mq, da realizzarsi all'interno della sagoma edilizia esistente;
 - il recupero dei sottotetti, senza sopraelevazione delle quote di colmo e di imposta;
 - cambi di destinazione d'uso, limitatamente all'ampliamento delle unità abitative esistenti.Gli interventi ammessi non dovranno portare alla realizzazione di nuove unità abitative e in ogni caso non sarà ammesso incremento del carico antropico. Non si dovranno altresì apportare modificazioni morfologiche del terreno.
4. La fattibilità degli interventi deve essere inoltre verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o geofisico mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018.
5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno altresì essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuali dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISK NAT".
6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
7. È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

I. Classe IIIb4

1. Porzioni di territorio edificate, nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente.
2. Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto territoriale, gli unici interventi ammessi, sono la demolizione, senza ricostruzione, la manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria.
3. A seguito della realizzazione di opere di riassetto territoriale e della successiva presa d'atto da parte dell'Amministrazione Comunale delle mutate condizioni di rischio saranno possibili interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, senza cambio di destinazione d'uso e senza aumento del carico antropico e senza creare modificazioni morfologiche del terreno.
4. La fattibilità degli interventi deve essere inoltre verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche; devono essere investigate la stratigrafia e i parametri geotecnici mediante almeno un sondaggio geognostico e/o penetrometrico mirati a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, in osservanza alle indicazioni previste dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018.
5. Al fine di rendere ammissibili gli interventi, dovranno altresì essere condotte indagini utili a definire la compatibilità geomorfologica degli interventi sugli edifici esistenti, in relazione alle locali condizioni di pericolosità da valanga ed a prevedere le tipologie di accorgimenti tecnici necessari alla loro mitigazione. La documentazione atta a definire la pericolosità geomorfologica da valanga a livello locale potrà fare riferimento a specifici approfondimenti attraverso l'adozione di metodologie di lavoro illustrate nelle "Linee guida metodologiche per la perimetrazione delle aree esposte al pericolo di valanghe" di M. Barbolini et al. (AINEVA, 2005)". Le indicazioni sulle verifiche tecniche, da condurre da parte del progettista, e sugli accorgimenti costruttivi da adottare nelle condizioni di rischio residuali dovranno essere reperite nella pubblicazione "Linee guida per la progettazione di edifici soggetti ad impatto valanghivo", di V. De Biagi et al. (Regione Autonoma Valle d'Aosta, 2012) prodotta nell'ambito del Progetto Strategico ALCOTRA "RISK NAT".
6. I professionisti incaricati dovranno rilasciare perizie asseverate attestanti l'eliminazione o la minimizzazione del pericolo a seguito della realizzazione d'interventi di difesa sul territorio, eventualmente associati, in determinate situazioni, ad interventi di consolidamento delle strutture, per conseguire un'ulteriore riduzione del rischio residuo e comunque con caratteristiche migliorative della sicurezza complessiva dell'edificio esistente nei confronti delle valanghe.
7. È necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone comunque derivanti dal dissesto segnalato.

Art. 50 - Criteri per la determinazione dell'aumento di carico antropico

1. Relativamente al concetto di carico antropico, in ottemperanza a quanto indicato al capitolo 7 dell'Allegato A alla DGR n.64-7417 del 07/04/2014, si ribadisce quanto segue:
 - CLASSE IIIb2: a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti;
 - CLASSE IIIb3: a seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative e completamenti.
2. Al fine di valutare le possibilità di aumento del carico antropico nelle aree soggette a pericolosità sono dettagliati i seguenti criteri applicabili su tutti gli edifici esistenti e legittimamente realizzati alla data di adozione del piano regolatore, declinati in assenza o a seguito della realizzazione delle opere di messa in sicurezza.
3. Non costituisce incremento di carico antropico:
 - a. utilizzare i piani terra dei fabbricati esistenti per la realizzazione di locali accessori (autorimesse, locali di sgombero, etc.);
 - b. realizzare edifici accessori (box, tettoie, ricovero attrezzi, etc.) sul piano campagna nelle aree contraddistinte dalle classi di rischio IIIb nel rispetto delle prescrizioni delle norme di attuazione del PAI;
 - c. realizzare interventi di "adeguamento igienico funzionale", intendendo come tali tutti quegli interventi edilizi che richiedano ampliamenti fino ad un massimo di 25 mq, purché questi non comportino incrementi in pianta della sagoma edilizia esistente;
 - d. sopraelevare e contestualmente dismettere i piani terra ad uso abitativo di edifici ubicati in aree esondabili

- caratterizzate da bassi tiranti e basse energie;
- e. utilizzare i sottotetti esistenti in applicazione della l.r. 21/98 qualora ciò non costituisca nuove ed autonome unità abitative.
4. Costituisce modesto incremento di carico antropico:
- il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso residenziale, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti anche con cambio di destinazione d'uso;
 - il recupero funzionale di edifici o parti di edifici esistenti ad uso diverso da quelli di cui al punto 1, anche abbandonati, nel rispetto delle volumetrie esistenti e con cambi di destinazioni d'uso solo a seguito degli approfondimenti di cui al punto 6, lettere a) e c) della Parte I dell'Allegato A alla DGR n.64-7417 del 07/04/2014;
 - il frazionamento di unità abitative di edifici (residenziali o agricoli), solo a seguito degli approfondimenti di cui paragrafo 6, lettere a) e c) della parte I dell'Allegato A alla DGR n.64-7417 del 07/04/2014, purché ciò avvenga senza incrementi di volumetria;
 - gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti comportanti un aumento in pianta non superiore al 20% per un massimo di 200 mc e non costituenti una nuova unità abitativa;
 - gli interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia con eventuali ampliamenti non superiore al 20% per un massimo di 200 mc, attraverso scelte progettuali e tipologie costruttive volte a diminuire la vulnerabilità degli edifici rispetto al fenomeno atteso;
 - gli interventi ammessi dall'art.3 della l.r. 20/09.
5. Costituisce incremento di carico antropico:
- ogni cambio di destinazione d'uso che richieda, nel rispetto dell'art.21 della l.r. 56/77, maggiori dotazioni di standard urbanistici rispetto alle destinazioni d'uso in atto alla data di adozione della variante al piano regolatore (ad esempio da magazzino a residenza) e comunque ogni cambio di destinazione verso l'uso residenziale;
 - qualsiasi incremento delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione della variante al PRG in eccedenza rispetto a quanto concesso nel caso di modesto incremento di cui al paragrafo "Costituisce modesto incremento del carico antropico";
 - ogni ampliamento delle unità immobiliari esistenti che non rientri strettamente in attività di adeguamento igienico-funzionale di cui al precedente [art.56](#) comma 3 lettera c) e negli ampliamenti di cui al precedente [art.56](#) comma 4 lettera d);
 - gli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. 20/09;
 - gli interventi urbanistico edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi.
6. Nella tabella seguente (estratta dalla DGR n.64-7417 del 07/04/2014) vengono schematizzati gli interventi massimi consentiti, relativi alla destinazione d'uso residenziale, in assenza degli approfondimenti sul patrimonio edilizio esistente di cui al paragrafo 6 della parte I dell'Allegato A alla DGR n.64-7417 del 07/04/2014, suddivisi secondo le classi a pericolosità elevata presenti sul territorio comunale. Per quanto riguarda le altre destinazioni d'uso (produttivo, commerciale, artigianale, servizi, etc.) la stessa tabella può essere presa a riferimento per la definizione degli interventi ammessi.

AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI NELLE CLASSI AD ELEVATA PERICOLOSITÀ

CLASSI DI PERICOLOSITÀ		CLASSE IIIb2		CLASSE IIIb3		CLASSE IIIb3*		CLASSE IIIb4	
TIPI DI INTERVENTO		A	P	A	P	A	P	A	P
Manutenzione ordinaria		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Manutenzione straordinaria		Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Restauro e risanamento conservativo		Si, senza cambio di destinazione e d'uso	Si	Si, senza cambio di destinazione d'uso	Si	No	Si - senza cambio di destinazione d'uso diversi dalla residenza	No	Si - senza cambio di destinazione d'uso
Adeguamento igienico-funzionale		Si, max 25 mq	Si	Si, max 25 mq	Si, max 25 mq	No	Si, max 25 mq	No	Si, max 25 mq
Ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento	No	Si	No	Si	No	No	No	No
	Con frazionamento	No	Si	No	Si, solo a seguito degli approfondimenti di cui all'art.6, parte I, All.A della DGR n.64-7417/ 2014	No	No	No	No
Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione	Senza frazionamento	No	Si	No	Si	No	No	No	No
	Con frazionamento	No	Si	No	Si, solo a seguito degli approfondimenti di cui all'art.6, parte I, All.A della DGR n.64-7417/ 2014	No	No	No	No
Recupero dei sottotetti esistenti ai sensi della l.r. 21/98		Si, senza nuove unità abitative	Si	Si, senza nuove unità abitative	Si	No	Si, senza nuove unità abitative	No	Si, senza nuove unità abitative
Ampliamento in pianta		No	Si	No	Si, max 20% o 200 mq senza nuove unità abitative	No	No	No	No
Ampliamento in sopraelevazione		Si, solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	Si	Si, solo per problematiche idrauliche e con dismissione P.T.	Si	No	No	No	Si, senza nuove unità abitative
Demolizione		Si	Si	Si	Si	Si	Si, delle sole superfetazioni	Si	Si
Sostituzione edilizia		No	Si	No	Si, con eventuali ampliamenti non superiori al 20% per un massimo di 200 m3	No	No	No	No
Nuova costruzione		No	Si	No	No	No	No	No	No
Ristrutturazione urbanistica		No	Si	No	No	No	No	No	No
Cambio di destinazione d'uso		No	Si	No	Si, solo a seguito degli approfondimenti di cui all'art.6, parte I, All.A della DGR n.64-7417/ 2014	No	Si, limitatamente all'ampliamento delle unità abitative esistenti	No	No
Cambi d'uso funzionali che non aumentano il carico antropico (ad es. box, magazzini, parcheggi, etc...)		No	Si	No	Si	No	Si	No	Si


A = normativa riferita alla situazione precedente alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

P = normativa riferita alla situazione successiva alla realizzazione delle opere di riassetto territoriale

**Allegato B –
Inquadramento fotografica dei fabbricati oggetto di approfondimento**

Inquadramento fotografico dei fabbricati suscettibili di trasformazione

Fabbricato F. 47 p.lla 24



Inquadramento fotografico dei fabbricati suscettibili di trasformazione

Fabbricato F. 47 p.IIa 302



Inquadramento fotografico dei fabbricati suscettibili di trasformazione

Fabbricato F. 47 p.IIa 305

